

MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO DEL CONSORZIO TIBERIA DI SPERLONGA APPROVATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21.4.1960
REP. 175061 NOTAIO CLEMENTI REGISTRATO A ROMA il 5.5.1960 N°14993
VOL. 81/3

MODIFICHE STATUTO

Art. 6 - Dopo il capoverso "dalle aree stradali, piazze, relitti ed aree di uso ed interesse generale" si aggiunge "dalle aree che si rendessero superflue ad usi di interesse generale e come tali riconosciute con delibera del Consiglio di Amministrazione;".

Art. 11 - Al comma sesto, rigo ventiquattresimo dopo il periodo che termina con le parole "alla prima adunanza", si aggiunge "Quando le elezioni dei Consiglieri avvengono per acclamazione alla unanimità, se uno o più Consiglieri venissero a mancare, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti."

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea".

Art. 12 - Il N° 10 di detto articolo è così modificato: "10) - deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, le permutate, gli affitti, la costituzione di servitù attive e passive, la costituzione e la cancellazione di ipoteche ed ogni altro annotamento ipotecario;".

Art. 19 - All'inizio dell'articolo, dopo le parole "il diritto di voto non può essere esercitato dal Consorziato" si aggiunge "non al corrente con il pagamento dei contributi consortili o di somme dovute al Consorzio per qualunque altro titolo, nonché ".

MODIFICHE REGOLAMENTO

Art. 16 - L'intestazione di detto articolo viene mutata da "Formulazione dei ruoli" in "Formazione dei ruoli"

- Al secondo capoverso alle parole "di giorni 30" si sostituisce "di giorni 15";

- al terzo capoverso dopo la parola "saranno" si aggiungono le parole "messi in riscossione direttamente dal Consorzio, ovvero saranno".

Art. 18 - L'intestazione di detto articolo viene modificata da "Esattore" in "Esazione contributi consortili".

- Al primo rigo dopo la parola "effettuata" si aggiungono le parole "direttamente od".

- Al terzo rigo la parola "deve" si sostituisce con la parola "può".

- A detto articolo si aggiunge il seguente capoverso: "in caso di riscossione diretta da parte del Consorzio, ove i contributi consortili non vengano pagati entro venti giorni dalla data della scadenza, si applicheranno a carico dei ritardatari gli interessi di mora al tasso legale".

Art. 19 - L'articolo viene modificato nel seguente testo: "le funzioni del Tesoriere del Consorzio possono essere affidate allo stesso Esattore".